

Articolo 15

## Istituti ospedalieri e cliniche

<sup>1</sup> Agli istituti ospedalieri e alle cliniche e ai lavoratori in essi occupati si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 7 capoverso 2, 8 capoverso 2, 8a, 9, 10 capoverso 2 e 12 capoverso 2.

<sup>2</sup> Gli istituti ospedalieri e le cliniche sono aziende dirette da un medico per malati, puerpere e lattanti, infortunati e convalescenti.

### Campo d'applicazione (capoverso 2)

Per istituti ospedalieri e cliniche si intendono tutte le aziende che gestiscono le strutture necessarie alle cure e all'assistenza di persone malate (pazienti con affezioni acute), puerpere, lattanti, infortunati e convalescenti. Indispensabile è che in queste aziende vi sia un'assistenza medica che, tuttavia, non deve necessariamente essere permanente e tantomeno garantita da medici propri dell'azienda. L'assistenza può dunque essere garantita anche solo durante alcune ore della giornata e da medici esterni. Essa non può comunque assumere carattere sporadico, ma deve essere regolare.

### Disposizioni speciali applicabili (capoverso 1)

#### Articolo 4

Gli istituti ospedalieri e le cliniche possono ordinare il lavoro notturno e il lavoro domenicale, per tutta la notte rispettivamente tutta la domenica, senza dover richiedere la relativa autorizzazione. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale vanno invece rispettate (si veda anche il commento dell'articolo 4).

#### Articolo 5

Questa disposizione consente agli istituti ospedalieri e alle cliniche di impiegare i propri lavoratori, nell'ambito del lavoro diurno e serale, per un periodo massimo di 17 ore. Tuttavia, nella media della settimana civile durante la quale il periodo lavorativo è prolungato, deve essere imperativamente accordato un riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive. Fra due periodi d'impiego il riposo giornaliero non può essere ridotto a meno di 8 ore.

#### Articolo 7 capoverso 2

Gli istituti ospedalieri e le cliniche possono occupare i loro lavoratori fino a 7 giorni consecutivi. Se l'azienda in questione sceglie un tale modo di funzionamento, l'occupazione del personale è possibile soltanto se sono previste determinate condizioni. I lavoratori interessati devono beneficiare di 83 ore di riposo consecutive immediatamente dopo il settimo giorno di lavoro, la durata massima della settimana lavorativa di 50 ore deve essere rispettata nella media di due settimane e il numero delle ore di lavoro ammesse durante la giornata (cfr. art. 10 LL) deve essere limitato a un massimo di 9. In caso di lavoro notturno, il limite quotidiano del lavoro può superare, in situazioni particolari, 9 ore (cfr. art. 10 OLL 2).

### Articolo 8 capoverso 2

Gli istituti ospedalieri e le cliniche possono ordinare il lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 LL anche di domenica. In questo caso, il lavoro straordinario deve essere imperativamente compensato con un congedo di uguale durata nel corso delle 26 settimane successive. Questa disposizione non si applica al lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 LL effettuato in caso di necessità. I presupposti di questo lavoro straordinario, il periodo in cui può essere svolto, la durata consentita e la compensazione sono disciplinati dall'articolo 26 OLL 1. Nell'arco di un anno civile il lavoratore non può accumulare più di 140 ore di lavoro straordinario.

### Articolo 8a

Per motivi impellenti è possibile pianificare un servizio di picchetto che prevede per i lavoratori un tempo d'intervento di 30 minuti. In tal caso il datore di lavoro deve accordare ai lavoratori una compensazione di tempo equivalente al 10 per cento del periodo inattivo del servizio di picchetto. Se il tempo d'intervento è di almeno 30 minuti, sono applicabili le disposizioni ordinarie del servizio di picchetto previste agli articoli 14, 15 e 19 capoverso 3 OLL 1.

### Articolo 9

La durata del riposo giornaliero del lavoratore può essere ridotta fino a 9 ore, più di una volta a settimana. In questo caso, il riposo giornaliero deve essere di 12 ore nella media di due settimane. Al lavoratore non può inoltre essere ordinato alcun lavoro straordinario giusta l'articolo 25 OLL 1 nel corso del suo successivo periodo di lavoro (cfr. art. 19 OLL 1).

### Articolo 10 capoverso 2

È possibile assegnare a un lavoratore un posto di notte per un lavoro compreso in uno spazio di 12 ore. Una tale possibilità è ammessa soltanto se il datore di lavoro mette a disposizione del lavoratore l'infrastruttura che gli permetta di riposarsi. Se le condizioni particolari previste alle lettere a e b sono rispettate, questo capoverso offre al datore di lavoro due varianti per organizzare il lavoro del proprio personale durante la notte. In entrambi i casi il datore di lavoro è tenuto ad estendere a 12 ore la durata del riposo giornaliero.

#### Lettera a:

La durata del lavoro giornaliero può ammontare a 10 ore al massimo in uno spazio di 12 ore. Un simile posto di lavoro di lunga durata è ammesso unicamente se la durata del lavoro è costituita in gran parte da tempo di semplice presenza.

#### Lettera b:

Lo spazio di 12 ore è costituito da almeno 4 ore durante il quale il lavoratore non è tenuto a lavorare. In tal caso le 12 ore sono interamente considerate tempo di lavoro.

### Articolo 12 capoverso 2

Ai lavoratori in istituti ospedalieri e cliniche devono essere accordate almeno 12 domeniche libere per anno civile; esse possono essere ripartite in modo irregolare. Le domeniche che cadono durante le ferie minime prescritte non possono essere computate alle domeniche libere previste dalla legge. Il lavoratore chiamato ad intervenire di domenica ha diritto, nel corso della stessa settimana o nella settimana successiva ad una domenica lavorativa, a un riposo settimanale di 36 ore immediatamente successivo al riposo giornaliero per un totale di 47 ore.